



# Diritto di famiglia e delle successioni in Europa

Dott.ssa T. Pertot

# I rapporti di famiglia

## Rapporti personali tra:

- coniugi
- uniti civilmente / partner registrati
- conviventi

## Regime patrimoniale della famiglia

- primario
- secondario

## Rapporto genitori-figli: cenni

# Rapporti genitori-figli

Novella del 2012 (l. n. 219/2012 + d.lgs. 154/2013): nuovo assetto dei rapporti genitori-figli

- Dalla distinzione tra figli legittimi e naturali all'**unicità dello status** di figlio (art. 315 c.c.) → cfr. riforma francese 2005
- V. art. 315 *bis* c.c. → il figlio ha **diritto**:
  - ✓ ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori fino al raggiungimento dell'indipendenza economica (cfr. art. 30 Cost.)\*
  - ✓ di crescere nell'ambito della famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti\*\* : cfr. art. 317 *bis* c.c.
  - ✓ all'ascolto (= compartecipazione alle scelte: così anche art. 371-1 *Code civil*) (cfr. art. 336 *bis* c.c.: cfr. Cass., CGUE; Carta dei diritti)
- Da una visione *adultocentrica* ad una logica *figliocentrica* (v. Senigaglia)
- Per gli obblighi del figlio, v. art. 315 *bis*, ult. comma e art. 318 c.c.

\* Per la giurisprudenza l'obbligo di mantenimento viene meno se il figlio maggiorenne e specializzato non cerchi un'occupazione

\*\* = valori proclamati a livello internazionale (i.e. dalle dichiarazioni e carte internazionali sui diritti dei minori)

# Rapporti genitori-figli

- **Responsabilità genitoriale** in luogo della precedente potestà dei genitori (cfr. Convenzione di NY sui diritti del fanciullo; Reg. CE 2201/2003)
  - Art. 316 c.c.: spetta ad **entrambi** i genitori che la esercitano di **comune accordo: principio della piena bigenitorialità**
  - in caso di **contrasto** su questioni di particolare importanza: il genitore può ricorrere al giudice che si limita però a suggerire una soluzione (se il contrasto permane: attribuisce il potere di decisione al genitore più idoneo a curare l'interesse del figlio)
  - la responsabilità spetta a / è esercitata da uno solo dei genitori solo se:
    - si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio e uno solo dei genitori lo abbia riconosciuto
    - se l'altro genitore sia lontano, incapace, impedito (art. 317 c.c.)
    - sia stata dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.) e non vi sia stata reintegrazione ex art. 332 c.c. (decadenza = *extrema ratio*: v. art. 333 c.c.) (cfr. art. 463 c.c.)
  - Art. 316 *bis* c.c.: concorso dei genitori (+ obbligo degli **ascendenti** di fornire i mezzi necessari al mantenimento della prole ed eventuale distrazione dei redditi dell'obbligato)
  - Art. 320 c.c.:
    - amministrazione dei beni dei figli: atti di ordinaria / di straordinaria amministrazione
    - conflitti d'interesse
    - controllo giudiziale (v. art. 334 c.c.)
  - Art. 321 c.c.: omissione di atti necessari
  - Artt. 322 s. c.c.: annullabilità degli atti
  - Art. 324 c.c.: usufrutto legale sui beni del figlio

# Rapporti genitori-figli

- Responsabilità genitoriale e dissoluzione della coppia genitoriale: assetto ridisegnato dalla l. n. 54/2006
  - Regime unico (artt. 337 *bis* ss. c.c., già artt. 155 ss. c.c.) che si applica:
    - in tutti i casi di dissoluzione della coppia genitoriale
    - anche se i genitori non siano tra loro coniugati
    - quando i genitori cessino di convivere (o non abbiano mai convissuto)
  - Affidamento condiviso (in luogo del precedente affidamento esclusivo\*): art. 337 *ter* c.c.
    - Cfr. Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo di New York: principio di **bigenitorialità** anche nella crisi della coppia
- \* = oggi solo eccezionale (quando il rapporto con l'altro genitore sia pregiudizievole per il figlio): art. 337 *quater* c.c.

# Rapporti genitori-figli

- (*segue*) Responsabilità genitoriale e dissoluzione della coppia genitoriale: assetto ridisegnato dalla l. n. 54/2006
  - Responsabilità genitoriale = esercitata da entrambi i genitori (se disaccordo: provvede il giudice *ex art. 337 ter*, comma 3, c.c.)
  - v. art. 337 *octies* c.c.: ascolto del minore
  - Provvedimenti relativi ai figli:
    - i figli vengono (semplicemente) collocati presso uno dei genitori
    - il giudice stabilisce i tempi ed i modi della presenza presso ciascun genitore (prendendo atto degli eventuali accordi tra i genitori: art. 337 *ter*, comma 2, c.c.)
    - di natura economica (per la rilevanza degli accordi, v. anche art. 337 *ter*, comma 4, c.c.)
      - pure a favore di **figli maggiorenni** (v. art. 337 *septies* c.c.)

# Rapporti genitori-figli

- (*segue*) Responsabilità genitoriale e dissoluzione della coppia genitoriale: assetto ridisegnato dalla l. n. 54/2006
  - (*segue*) Provvedimenti relativi ai figli:
    - In particolare: la casa familiare (art. 337 *sexies* c.c.)
      - è attribuita tenendo conto prioritariamente l'interesse dei figli
      - il giudice deve tener conto dell'assegnazione nella regolazione dei rapporti economici (considerando l'eventuale titolo di proprietà: si pensi all'ipotesi in cui al genitore collocatario dei figli venga attribuito il godimento della casa familiare di proprietà dell'altro genitore)
      - trascrizione del provvedimento di assegnazione ai fini dell'opponibilità ai terzi (cfr. artt. 2643 s. c.c.)
      - il diritto di godimento viene meno se l'assegnatario cessa di abitare nella casa, contraugga nuovo matrimonio o inizi una nuova convivenza *more uxorio*
      - per i mutamenti di residenza / domicilio, v. art. 337 *sexies*, comma 2, c.c.

# Bibliografia

- Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè, ult. ed
- Senigaglia, La semantica giuridica della responsabilità genitoriale, in Annali online della Didattica e della Formazione del Docente, vol. 10, n. 15-16/2018, pp. 6 ss.,  
<http://annali.unife.it/adfd/article/view/1896/1714>
- M.G. Stanzione, Il diritto alla genitorialità e alle relazioni familiari,  
[http://www.comparazioneDirittocivile.it/prova/files/rf\\_stanzione\\_diritto.pdf](http://www.comparazioneDirittocivile.it/prova/files/rf_stanzione_diritto.pdf)